



# COMUNE DI VIDRACCO

## Città Metropolitana Torino

### ORDINANZA N. 16 /2024 del 14/08/2024

**OGGETTO:** Ordinanza per la messa in sicurezza da alberi pericolanti sul territorio comunale e disposizioni per il taglio di alberi, siepi, arbusti ed ogni altro tipo di vegetazione limitrofa alle strade provinciali, comunali, vicinali ed interpoderali soggette ad uso pubblico, quale misura di sicurezza ed incolumità pubblica

#### IL SINDACO

##### CONSTATATO CHE:

- la presenza di molte piante d'alto fusto e di arbusti radicati in prossimità delle strade provinciali, comunali, vicinali ed interpoderali soggette ad uso pubblico, che possono essere ammalorate o collocate in posizioni pericolose in quanto i rami, aggettanti sulla sede viabile, limitano la visibilità e nascondono segnali stradali e la pubblica illuminazione, oltre ad essere suscettibili di caduta, rappresentano un grave pericolo per la sicurezza del traffico veicolare e pedonale;
- tale situazione costituisce una grave limitazione alla corretta fruizione, in sicurezza, delle strade pubbliche, rappresentando di fatto un pericolo per la circolazione stradale soprattutto in occasione di eventi meteorologici intensi quali temporali, forti raffiche di vento o copiose nevicate, oltre a situazioni meteorologiche eccezionali ed inaspettate;

**VISTA** la dichiarazione dello Stato di Emergenza dichiarato dal Governo Italiano per gli eventi climatici sfavorevoli che recentemente hanno interessato anche il nostro Comune;

**VISTO** il ripetersi di interventi d'urgenza per il taglio e la rimozione di molte piante cadute sulle strade provinciali, comunali, vicinali ed interpoderali soggette ad uso pubblico, che periodicamente impegnano il personale del comune e i suoi amministratori, gli AIB, ditte specializzate e privati cittadini resi disponibili ad operare nelle condizioni di emergenza che si sono verificate;

**VISTE** anche le ripetute segnalazioni pervenute da privati cittadini relativamente alla presenza di piante su terreni di proprietà privata, in condizioni di potenziale pericolo;

**CONSIDERATO** che gli eventi meteorologici estremi hanno perso la loro caratteristica di eccezionalità, ma possono ripetersi anche a breve distanza temporale, mostrando la vulnerabilità del territorio, anche in conseguenza del suo abbandono ed incuria dei proprietari;

**CONSIDERATO CHE**, in caso d'incidenti causati dalla ridotta visibilità stradale, oppure da alberi caduti in conseguenza dell'incuria dei terreni vicini alle strade, possono esservi severe responsabilità civili e penali per i proprietari;

**RITENUTO** di provvedere in merito, al fine di prevenire ed evitare situazioni di pericolo che minaccino l'incolumità pubblica e la sicurezza, anche in previsione del ripetersi di possibili eventi meteorologici intensi o eccezionali;

##### RICHIAMATI:

- il vigente Codice della Strada D.Lgs. 30 aprile 1992 n.285 e s.m.i ed in particolare gli artt.:
  - 16 "fasce di rispetto in rettilineo ed aree di visibilità nelle intersezioni fuori dai centri abitati";
  - 29 "piantagioni e siepi", 30 "fabbricati, muri ed opere di sostegno";
  - 31 "manutenzione delle ripe";
- il vigente Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo Codice della Strada di cui al D.P.R. 16 dicembre 1993 n.495;
- l'art. 54 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267;
- il T.U.E.L. 18.08.2000, n° 267 ed in particolare l'art. 54 dello stesso;
- l'art. 7 bis del D.Lgs. 267/2000, come modificato dal D.L. n. 50/2003 convertito dalla Legge n. 116/2003, in base al quale la violazione alle ordinanze adottate dal sindaco sulla base di disposizioni di legge, ovvero di specifiche norme regolamentari, comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di € 25,00 ad un massimo di € 500,00, secondo la procedura prevista dalla legge n.689/1981;

#### ORDINA

a tutti i proprietari, possessori, conduttori o detentori a qualsiasi titolo di terreni confinanti con strade provinciali, comunali, vicinali ed interpoderali soggette ad uso pubblico, marciapiedi, piste forestali, parcheggi pubblici o di uso pubblico esistenti su tutto il territorio del Comune di Vidracco di provvedere nel tempo perentorio di 45 (quarantacinque) giorni dalla data di pubblicazione della presente ordinanza, a quanto di seguito specificato:

1. la rimozione immediata dalla sede stradale ed aree pubbliche di rami, alberi, ramaglie e terriccio provenienti dai propri fondi;

2. la verifica e il controllo di ogni alberatura che per essiccamento o forte inclinazione risulti pericolosa per la circolazione stradale e/o la pubblica incolumità, anche in previsione di possibili eventi meteorologici intensi, in modo che sia sempre evitata ogni situazione di pericolo per la sicurezza della circolazione dei veicoli e dei pedoni;
3. il taglio di tutte le piante presenti in area urbana che sono cresciute sui lati delle strade provinciali e comunali che potrebbero ribaltarsi, anche in condizioni meteorologiche estreme;
4. Il taglio di tutte le piante arboree che, fuori dal centro abitato, sono all'interno della distanza di almeno mt. 6,00 da ciascun bordo stradale, o ad una distanza superiore laddove la pendenza dei terreni, o l'altezza degli alberi, potrebbe comportare la caduta di rami, o dell'intera pianta, sul tracciato stradale;
5. la potatura regolare di siepi e piante radicate sui propri fondi che invadono i confini della proprietà stradale o che provochino restringimenti di carreggiata, limitazioni della visibilità e della leggibilità della segnaletica orizzontale e verticale;
6. di provvedere a garantire una fascia di rispetto sul ciglio o alla base delle scarpate, libera da arbusti, rovi e piante infestanti, in modo tale da impedire il riversamento di terreno nelle cunette e non occultare la visibilità agli utenti della strada

#### AVVERTE

1. le operazioni di taglio e/o potatura delle piante, dovranno essere eseguite usando particolare cura in modo che nella caduta non provochino danni a persone e/o cose. il materiale vegetale, i tronchi, le ramaglie e quant'altro non potranno né essere accatastate né occupare la sede viaria e/o aree pubbliche;

2. è fatto obbligo durante l'effettuazione dei lavori di garantire la pubblica incolumità e nel caso si dovesse operare su strada, di procedere alla installazione di relativa segnaletica a norma di legge per segnalare ai veicoli la presenza dei lavori in corso, ed inoltre di acquisire degli enti preposti ogni autorizzazione e nulla osta necessario alla realizzazione dell'intervento;

3. chiunque violi le disposizioni degli artt 16, 29, 30 e 31 del D.Lgs. n. 285 del 30/04/1992 (Codice della strada) è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da un minimo di € 173,00 a € 694,00;

4. chiunque violi altre disposizioni non contemplate dal codice della strada e previste nel presente provvedimento è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di € 25,00 ad un massimo di € 500,00, secondo la procedura prevista dalla Legge n. 689/1981;

5. nel caso in cui i suddetti proprietari e conduttori saranno inadempienti, l'Amministrazione Comunale si riserva di dar luogo all'esecuzione d'ufficio di dette opere di taglio e messa in sicurezza da parte di ditte specializzate a spesa degli obbligati, anche sotto forma di materiali legnosi derivanti dalla pulizia dei terreni stessi, come ristoro per il lavoro di messa in sicurezza che verrà svolto;

6. fatta salva ogni eventuale azione penale al riguardo, i proprietari rimarranno responsabili in conseguenza di danni che possono verificarsi per cause riconducibili ad inosservanza della presente ordinanza;

7. gli interventi di abbattimento alberature devono essere preventivamente comunicati al comune.

#### DISPONE

la massima pubblicità della presente ordinanza, tra l'altro, mediante:

- pubblicazione all'albo pretorio on-line e sul sito internet istituzionale;
- trasmissione in copia alla Prefettura di Torino;
- trasmissione in copia al Comando Stazione Carabinieri di Castellamonte e di Valchiusa;
- divulgata mediante gli organi di informazione.

#### RENDE NOTO

- il presente provvedimento è esecutivo a partire dal giorno della sua pubblicazione all'albo pretorio;
- le forze dell'ordine, ciascuna per quanto di competenza, sono incaricate di far rispettare la presente ordinanza;
- ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80, contro il presente provvedimento è ammesso il ricorso al Tribunale amministrativo regionale del Piemonte - Sezione di Torino (articolo 21, legge 6 dicembre 1971, n. 1034) previa notifica a questa amministrazione entro 60 giorni dalla data di piena conoscenza della presente, oppure, in alternativa, il ricorso straordinario al Capo dello Stato (d.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199), rispettivamente entro 120 giorni dallo stesso termine.

Vidracco, 14 .08.2024

F.to Sindaco  
Antonio Bernini